

praticate dai detti Istituti finanziatori per i mutui in oggetto (durata dell'ammortamento: anni 35; tasso d'interesse: 5,50%; diritto di commissione: 0,50%) sono condizioni di netto favore che, per quanto riguarda in particolare l'Istituto, non potrebbero in nessun caso venire sostituite da altre più onerose per l'Istituto stesso, tenuto conto delle disposizioni statutarie riguardanti gli investimenti patrimoniali, in relazione agli impegni assunti dall'Istituto verso gli assicurati e alla particolare natura dei finanziamenti in favore dell'edilizia popolare (mutui al 100% del costo degli immobili ipotecati).-

Data l'impossibilità, per questo Istituto, di concedere ulteriori agevolazioni per i detti finanziamenti, è stato rilevato che, quand'anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche e il Consorzio nazionale case popolari non intendessero ritrarre alcun utile dalle operazioni, di cui alla citata legge 17 agosto 1942, essi dovrebbero, in ogni caso, veder rifuse, attraverso i relativi mutui, le spese di gestione inerenti a tali operazioni, di modo che l'interesse portato dalle cartelle, da emettersi da parte del primo dei due suddetti Consorzi, verrebbe ad essere notevolmente superiore a quello del 5,50%, attualmente praticato per i mutui a favore della edilizia popolare.-

Il nuovo sistema di finanziamenti si risolverebbe quindi in un sensibile aggravio per gli enti mutuatari e cioè per gli Istituti delle case popolari che essendo, per la maggior parte, privi di mezzi propri, esplicano la loro attività edilizia col provento dei mutui concessi loro alle suddette condizioni di favore.-

In conseguenza di quanto sopra esposto, è stato chiesto al Ministro dei LL.PP. di voler consentire che la partecipazione dell'Istituto ai finanziamenti in favore dell'edilizia popolare, anziché mediante l'acquisto delle cartelle da emettersi ai sensi della citata legge 17 agosto 1942, continui ad essere effettuata sotto forma di mutui da concedersi direttamente agli Istituti per le case popolari, su designazione del Consorzio nazionale tra gli Istituti medesimi, il quale continuerà a ripartire le somme da stanziarsi annualmente, a tal fine, dall'Istituto.-